

REGOLAMENTO

PROCEDURE PER LE ELEZIONI IN MODALITÀ TELEMATICA RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DELL'ORDINE REGIONALE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA DELLE MARCHE

Visto quanto stabilito dall'art. 2, commi da 4 a 7 del D.lgs.Lgt. CpS 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche art. 4, comma 1, della Legge 11.1.2018, n. 3, nonché dal Regolamento attuativo adottato con Decreto del Ministro della Salute, in particolare, l'art. 2, comma 5.

Vista la Legge 11 gennaio 2018, n.3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle Professioni Sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute ed in particolare l'art. 4 rubricato “Riordino della disciplina degli Ordini delle Professioni Sanitarie” il quale, modificando l'art. 2, comma 5 del D.Lgs. Lgt. CpS 233/1946, rimanda ad un decreto del Ministro della Salute la definizione delle procedure per la composizione dei seggi elettorali, delle procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini del comparto sanitario con particolare riguardo alla presentazione delle liste, allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché alle modalità di conservazione delle schede, prevedendo anche la possibilità di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche;

Visto il regolamento adottato con D.M. 15 marzo 2018 “*Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie*” esprime la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche. All'art. 1, comma4, espressamente prevede che “*Ciascun Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che saranno validate dalla Federazione*”.

Visto l'art. 31-bis del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, che al comma 2 prevede che “*Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, nazionali e territoriali, può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto*” e, al comma 3 “*Il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottare, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi*”.

Considerato quanto previsto dai *principi generali e dalle disposizioni tecniche previste dalle Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 9, e che diano, in ogni caso, ampia e comprovata garanzia di sicurezza sull'utilizzo delle piattaforme informatiche.*

Visto il D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82 e s.m.i Codice dell'Amministrazione Digitale

Vista la delibera n°128 del Comitato Centrale del 28.12.2020 che ha approvato il “Regolamento per le votazioni telematiche per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale”

Vista la circolare FNOPO n. 48.2024 del 3 settembre 2024 “Elezioni per il rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini della Professione di Ostetrica quadriennio 2025-2028

Si sottopone alla validazione del Comitato Centrale della FNOPO il presente regolamento approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo dell'Ordine Regionale delle Marche con delibera n° 27/2024.

Articolo 1 - Oggetto

1.1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di espressione del voto telematico da remoto per le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine Regionale Professione di Ostetrica della Regione Marche, per adempiere alle finalità di cui all'articolo 1, comma 4, del DM Salute 15 marzo 2018.

1.2. Il procedimento per le elezioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'OPO Marche è disciplinato dalle norme di cui al D.T.L.C.P.S. 13.09.1946, n° 233, così come modificato dalla legge 11.01.2018, n° 3, dalla stessa legge 11.01.2018, n° 3, dal D.M. 15.03.2018 e dai successivi regolamenti attuativi già emanati, in corso di emanazione e/o da emanare in virtù di quanto disposto dall'art. 4 della legge 3/2018.

Articolo 2 – Convocazione

L'avviso di convocazione, ferma l'osservanza ed applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 del D.M. 15.03.2018 e di quanto dovesse essere eventualmente stabilito da ulteriori decreti ministeriali emanati, conterrà specifica indicazione che il procedimento elettorale avverrà in modalità telematica.

La convocazione conterrà l'indicazione della PEC con un Token Link Univoco (url con il link) per il collegamento alla cabina elettorale.

L'avviso di convocazione del procedimento elettorale in modalità telematica conterrà inoltre:

- I nominativi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori uscenti
- I giorni delle votazioni, l'ora di inizio e di cessazione della possibilità di collegamento al voto
- La modalità di richiesta per poter espletare il voto elettronico presso la sede dell'Ordine
- Le date della 2° e 3° convocazione sempre in modalità telematica
- Le indicazioni per reperire sul sito il manuale d'uso della piattaforma di voto e il link al video tutorial
- L'indicazione che avverso il risultato delle operazioni elettorali, può essere presentato ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti

Art. 3 – Modalità e tempi di costituzione del seggio

Nel giorno della prima convocazione, nel caso di insediamento del seggio da remoto, si procederà ad una riunione telematica del Consiglio Direttivo sul tema inerente le elezioni telematiche. Durante la riunione la Presidente uscente, quale ultimo atto del suo mandato, procede alla costituzione del "seggio elettorale".

Il seggio elettorale è composto:

- a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;
- b) dal professionista sanitario più giovane d'età, presente all'assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

3.1 I tre componenti di cui al comma 1, lettera a) individuano al loro interno il Presidente di seggio.

3.2 Per ciascun componente del seggio di cui al comma 1, lettere a) e b) è individuato il componente supplente.

3.3 Il seggio elettorale si insedierà in modalità telematica.

3.4 Il seggio in presenza si insedierà **solo** su richiesta di iscritte/i e **previo accordo** con l'OPO presso la sede dell'OPO delle Marche, sito in via Ruggeri 3/N ad Ancona, il giorno della prima convocazione, al fine di effettuare le votazioni in sede, ma comunque in modalità telematica, per agevolare le pratiche di voto ovvero per chi non disponesse degli strumenti tecnologici necessari o per ulteriori impedimenti.

3.4.1 Nominato tra i componenti di seggio più anziani di età il Presidente, il responsabile tecnico della piattaforma di voto procederà ad istruire i componenti sulle procedure di accesso al seggio, nonché sulle operazioni di allestimento delle urne telematiche e sulle procedure di voto e scrutinio.

3.4.2 Il responsabile tecnico della piattaforma informatica consegnerà ad ogni singolo componente effettivo del seggio una parte della chiave generata dal tool di criptazione, nonché una delle due password diverse, e tra loro combinate, per accedere al sistema di voto telematico.

3.5 Il **seggio da remoto** si insedierà tramite una stanza *virtuale* creata appositamente dalla società della piattaforma. I componenti dovranno essere in video e dotati di documenti identificativi.

3.6 Il giorno della prima convocazione ed all'orario di apertura delle operazioni di voto, saranno presenti i componenti effettivi del seggio ed il responsabile tecnico della piattaforma.

3.7 Il responsabile tecnico della piattaforma invierà ad ogni singolo componente effettivo del seggio, su specifiche e-mail create dall'OPO delle Marche, una parte della chiave generata dal tool di criptazione e una delle due password diverse e tra loro combinate, per l'accesso al sistema di voto telematico.

3.8 Qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, decorse tre ore dall'apertura del seggio, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine.

Composto il seggio elettorale, la riunione da remoto del Consiglio Direttivo si dichiarerà conclusa.

Articolo 4 - Operazioni di voto

1. Il voto è personale, non è ammesso voto per delega.
2. Le votazioni si tengono in modalità telematica accedendo alla piattaforma prescelta.
3. Per accedere alla procedura di voto, è necessario essere in possesso di una casella PEC - personale, attiva, abilitata alla ricezione dei messaggi e comunicata all'OPO.
4. Il voto è espresso dall'avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile (pc; *smartphone*; *tablet*; *tv smart*; etc.) avente un collegamento alla rete *internet*. È onere del votante avvalersi di dispositivi tecnicamente idonei per la connessione con la piattaforma informatica di voto.
5. Per entrare nel seggio è prevista l'autenticazione tramite le credenziali uniche ricevute sulla casella PEC dell'elettorato attivo. I dati sono custoditi in Italia secondo la normativa vigente.
6. Verrà garantita l'assoluta segretezza del voto secondo quanto previsto dalla normativa (Legge del 24 aprile 2020, n.27, art.73 e art.106).
7. L'OPO invia tramite piattaforma informatica la mail all'elettorato attivo per comunicare l'apertura del seggio.
8. La votazione potrà essere fatta in favore di (*spuntando le caselle relative*)
 - un'intera lista;

- *Oppure* delle singole preferenze scegliendo fra le candidature presentate e che saranno riportate nella piattaforma - si potranno esprimere un numero massimo di voti pari al numero di componenti dell'Organo per il quale si vota;
 - *Oppure* scheda bianca.
9. Le operazioni di voto in via telematica si svolgono esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti nell'avviso di convocazione di cui all'art. 1, comma 5, del D.M. 15.03.2018. La piattaforma gestisce in automatico l'apertura e la chiusura del seggio in base alle date e agli orari indicati durante la fase di creazione della votazione.
 10. All'atto di chiusura di ciascuna giornata di voto telematico il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, ed a generare un *report* da riportare nel verbale in formato pdf non modificabile con marcatura temporale riportante:
 - a) Il numero dei votanti;
 - b) La data e l'ora di chiusura del seggio.

Tale *report* viene reso disponibile al seggio elettorale per la relativa verbalizzazione.

Il database del sistema viene quindi sigillato e viene fornita una chiave di verifica del sigillo (*hash*).

La chiave di verifica viene consegnata al Presidente di seggio e consentirà di verificare la rispondenza dei dati e la permanenza del sigillo al mattino seguente nelle fasi di riapertura del seggio.

Articolo 5 - Operazioni di scrutinio e proclamazione risultati

1. Alla fine delle operazioni di voto, i componenti del 'seggio', previo accesso alla piattaforma di voto con le credenziali di accesso ricevute, danno avvio alle operazioni di scrutinio telematico verificando il quorum dei votanti utilizzando il report dell'affluenza creato dal sistema.
2. In caso di mancato raggiungimento del quorum, il Presidente di seggio dichiara non valida la votazione, non si procede alle operazioni di scrutinio e si procede alla stesura del verbale che verrà pubblicato sul sito dell'OPO con avviso contenente la convocazione.
3. A quorum raggiunto si procederà invece alla fase di scrutinio.
4. Il sistema genera automaticamente un *report standard* da riportare nel verbale in formato pdf non modificabile, per singola votazione, contenente le seguenti informazioni:
 - dati della votazione (titolo, descrizione, data ed ora di apertura e chiusura del seggio);
 - elenco e numero degli aventi diritto in anagrafe;
 - elenco nominale e numero votanti;
 - numero di schede bianche;
 - elenco dei candidati eletti in ordine decrescente per preferenze ricevute.
5. La Presidente del seggio elettorale, una volta visualizzati i risultati dello scrutinio e condivisi i contenuti con gli altri componenti del seggio stesso (scrutatori e segretari), procederà alla proclamazione degli eletti e, conseguentemente, alla notifica immediata in favore degli eletti, e, secondo i tempi previsti, alla Federazione, al Ministero della Salute nonché degli altri soggetti di cui al DM 15 marzo 2018.
6. Il file generato dal sistema di cui al comma 4, non modificabile, contenente i risultati elettorali, sarà conservato nei tempi previsti dalla normativa per tutte le eventuali contestazioni e verifiche.
7. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e dell'espletamento dello scrutinio in attuazione del presente regolamento viene redatto, a cura del Segretario del seggio elettorale, verbale sottoscritto dalla Presidente e dal Segretario stesso.

8. In caso di parità di voti, viene nominato il più giovane in relazione alla data più recente di deliberazione di iscrizione all'Albo dell'Ordine. In caso di parità di tale data, si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.
9. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni.
10. Ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.M. 15.3.2018, avverso la validità delle operazioni elettorali potrà essere presentato ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS, organo del Ministero della Salute) mediante impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

Articolo 6 - Piattaforma informatica: modalità di selezione e funzionalità minime

La gestione tecnica della piattaforma informatica per lo svolgimento delle operazioni di voto telematiche è affidata ad un operatore di mercato specializzato ed indipendente rispetto all'Ordine Regionale della Professione Ostetrica delle Marche. Nell'affidamento dell'incarico si è data priorità alla ditta che offre maggiori garanzie, dimostrate competenze a seguito di precedenti incarichi con ordini professionali ed enti simili e sostenibilità dei costi.

La società affidataria, che dovrà fornire la piattaforma software per l'esercizio del diritto di voto in via telematica, dovrà garantire le funzionalità minime di seguito indicate:

- procedura con utilizzo di tool di criptazione che genera due chiavi di decriptazione di cui una suddivisa in più parti;
- accesso al sistema con identificativo univoco e password compressa;
- autenticazione dell'elettore a due fattori, ove possibile;
- anonimizzazione del voto, ossia, applicazione delle misure tecniche finalizzate ad impedire l'identificazione diretta ed indiretta dei votanti e dei voti espressi e la loro associazione;
- unicità ed inalterabilità del voto;
- oscuramento delle preferenze espresse per i candidati e le liste fino al termine delle procedure di voto ed all'inizio dello scrutinio;
- utilizzo dello standard di comunicazione https;
- interfaccia di monitoraggio, in tempo reale, finalizzata a verificare il corretto funzionamento del sistema online e ad ottenere la percentuale di voto, e il raggiungimento del quorum;
- Utilizzo di tecnologia cloud mediante servizi di tipo SaaS e LaaS certificati ai sensi delle circolari n. 2 e n. 3 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);
- Conservazione dei dati e delle schede elettorali votate, nulle e bianche per 180 giorni dalla data di proclamazione degli eletti presso il sistema, al fine di consentire la verifica nel caso di eventuali contestazioni, inviandone successivamente alla Federazione copia su supporto digitale e garantendo l'anonimato dei dati stessi;
- Assicurare l'accesso ai sistemi per lo svolgimento di indagini da parte della Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie (CCEPS) e/o giurisdizionali;

- rendere noti i seguenti elementi identificativi del codice sorgente che saranno citati nei verbali del seggio elettorale: versione software, data di rilascio, impronta digitale del pacchetto sorgente;
- possedere un sistema antivirus/antimalware, così da garantire l'impossibilità di alterare i risultati durante le operazioni di voto;
- possedere i requisiti tecnici ed organizzativi necessari affinché il trattamento dei dati, che la piattaforma stessa svolgerà nel ruolo del Responsabile del Trattamento, sia effettuato nel rispetto dei principi dettati dal General Data Protection Regulation(GDPR)2016/679, dalla legge 101/2018 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., norme tutte relative alla protezione dei dati personali delle persone fisiche con riguardo al trattamento, nonché, alla libera circolazione dei dati stessi;
- Garantire la fornitura di un manuale utente per la gestione della piattaforma e di un video tutorial se possibile.

Articolo 7 – Piattaforma informatica – caratteristiche essenziali delle attività.

L'operatore economico selezionato dal Consiglio Direttivo procede alla designazione di una persona fisica quale referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma per la specifica elezione telematica, che collaborerà con il seggio elettorale.

L'operatore economico selezionato per la fornitura e gestione della piattaforma dovrà porre in essere le attività di seguito elencate.

- a) Gestire l'elenco degli aventi diritto al voto e l'elenco dei candidati per l'elezione telematica consegnato dall'OPO Marche, caricando nel sistema le anagrafiche dell'elettorato attivo, distinto per organi da eleggere e le candidature sia in lista che singole.
- b) Realizzare una procedura che utilizzi un tool di criptazione che genera una chiave di decriptazione che viene suddivisa in più parti, tanti quanti sono i componenti del seggio elettorale ed ognuna di tali parti viene consegnata ad ogni singolo componente del seggio stesso. Successivamente alla chiusura del voto per l'avvio degli scrutini ogni singolo componente del seggio renderà nota la parte della chiave in suo possesso, così consentendo di ricostruire l'intera chiave di decriptazione che sarà utilizzata per decodificare l'espressione di voto e per consentire l'avvio degli scrutini automatici per ciascun organo da eleggere al termine delle votazioni.
- c) Prevedere l'uso di almeno due password diverse, e tra loro obbligatoriamente combinate, per l'accesso al sistema di voto telematico. Tali password debbono essere consegnate, contestualmente all'inizio delle operazioni di voto, dall'operatore economico che gestisce il sistema informatico con le seguenti modalità: la prima al Presidente del seggio elettorale e la seconda al referente tecnico.
- d) Predisporre un sistema che consenta l'attivazione e la disattivazione del voto telematico nei giorni e negli orari stabiliti e riportati nella convocazione per la votazione esclusivamente mediante l'utilizzo delle due password di cui sopra.
- e) Predisporre, ove possibile, un sistema di riconoscimento ed abilitazione al voto dell'elettore a due fattori tramite specifiche funzioni che devono garantire: la verifica dell'identità dell'elettore mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure di CNS (Carta Nazionale dei Servizi), con l'utilizzo combinato di una password generata casualmente ed utilizzabile una sola volta (One Time Password, ovvero OTP) inviata all'elettore tramite sms all'utenza telefonica che l'elettore stesso indicherà al sistema al momento dell'accesso con SPID o CNS; il sistema di autenticazione

prevederà un legame univoco tra utenza telefonica e singolo elettore, non sarà quindi possibile inserire la stessa utenza telefonica per più di un elettore.

- f) Predisporre un sistema che consenta l'accertamento della presenza dell'avente diritto al voto nell'elenco di cui alla precedente lettera a); il controllo che il votante non abbia precedentemente espresso il voto; la rilevazione dell'esercizio del voto da parte dell'elettore.
- g) Prevedere la consegna di una scheda per l'espressione del voto per ciascun organo che, dopo la esplicita conferma del voto espresso, deve essere conteggiata per la relativa elezione, con rilascio di apposita ricevuta al votante inoltrata a mezzo posta elettronica certificata.
- h) Prevedere che le schede elettorali, già rese anonime, vengano crittografate e sigillate sino alla chiusura delle votazioni telematiche ed alla verifica del raggiungimento del quorum.
- i) Prevedere un sistema che garantisca che il voto sia espresso una sola volta dall'avente diritto entro la definitiva chiusura delle votazioni.
- j) Prevedere un sistema che contenga un file di log incrementale che tracci l'ingresso di ogni elettore nella piattaforma, il momento dell'espressione di voto, l'uscita di ogni elettore dalla piattaforma, senza tracciare il voto espresso. Il file di log deve essere consegnato al Presidente di seggio alla fine di ogni giornata, in formato criptato, così da costituire un registro dei votanti.
- k) Prevedere un sistema che consenta l'accesso alla piattaforma da parte del seggio elettorale esclusivamente per la verifica del numero dei votanti al fine di accertare il raggiungimento dei diversi quorum di voto per ciascuna convocazione, rendendo disponibile apposito report da riportare nel verbale per l'indicazione della percentuale di voto, ma non per l'estrapolazione di risultati parziali.
- l) Prevedere che ad ogni chiusura quotidiana delle votazioni il sistema di voto venga sigillato e venga generata una chiave di verifica del sigillo.
- m) Prevedere una interfaccia di monitoraggio, in tempo reale, del corretto funzionamento del sistema.
- n) Prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo combinato delle password di cui alla precedente lettera c), sia eseguita la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso.
- o) Predisporre dei database crittografati al fine di non renderne intellegibile il contenuto in caso di accesso non autorizzato ai dati.
- p) Predisporre un sistema che consenta la comunicazione tra i dispositivi utilizzati dai soggetti che devono esprimere il voto (pc; smartphone; tablet; tv smart; etc.) e la cabina elettorale, ossia il server attraverso l'applicazione di tecniche di crittografia, ovvero attraverso l'applicazione dello standard di comunicazione https.
- q) Rispettare le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche applicabili ed in vigore al momento dello svolgimento del procedimento elettorale, con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali degli aventi diritto al voto e della segretezza del voto, assicurando, in particolare, la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal software in modalità disgiunte ed inaccessibili, la garanzia di integrità dei dati ed il backup di sicurezza di tutte le operazioni in conformità con gli standard internazionali di sicurezza informatica.

r) Garantire che il voto possa essere espresso su più sistemi operativi e su varie tipologie di device.

Articolo 8 - Oneri

Gli oneri economici derivanti dallo svolgimento delle elezioni con la modalità prevista dal presente regolamento dovranno essere considerati ed esposti nei bilanci dell'OPO annualmente predisposti ed approvati in osservanza della normativa in materia. Gli importi economici possono essere sostenuti prevedendo anche gli oneri aggiuntivi per le eventuali convocazioni successive fino alla terza.

Articolo 9 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la validazione del Comitato Centrale della FNOPO.

Regolamento approvato dalla FNOPO con **PROT 2102 Class 1000 in data 16/12/2024.**

Regolamento approvato nella seduta del Consiglio Direttivo svoltosi in data 12.12.2024.

La Segretaria

